

Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

(Seduta del 22 settembre 2011)

Relatore di maggioranza: MIRCO RICCI
Relatore di minoranza: DANIELE SILVETTI

sulle proposte di legge

- N. 109** a iniziativa della Giunta regionale (**Testo base**)
presentata in data 23 gennaio 2011
ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
- N. 62** a iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 30 dicembre 2010
NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 1998, N. 18 "DISCIPLINA DELLE RISORSE IDRICHE" E ALLA LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2009, N. 24 "DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI"
- N. 78** a iniziativa dei Consiglieri Massi, Marinelli, Acquaroli, Bugaro, Carloni, Ciriaci, Natali, Trenta, Zinni
presentata in data 24 febbraio 2011
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2009, N.24 "DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI"

(Abbinata ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

Testo base: proposta di legge n. 109

Nuova titolazione proposta dalla Commissione:

ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2009, N. 24 "DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI"

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 28 settembre 2011)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 28 settembre 2011 ha esaminato la proposta di legge n. 109/11 ad iniziativa della Giunta regionale avente ad oggetto "Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" nuova titolazione "Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", TESTO BASE, abbinata alla proposta di legge n. 62/2010 e alla proposta di legge n. 78/2011;

Visto l'articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Michele Maiani;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole

La Presidente
Patrizia Casagrande Esposto

**PARERE ESPRESSO DALLA I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 69 DEL REGOLAMENTO INTERNO**

(Seduta del 3 ottobre 2011)

La prima Commissione assembleare permanente, nella seduta del 3 ottobre 2011, esaminato il testo della proposta di legge 109/2011 ad iniziativa della Giunta regionale avente ad oggetto "Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" nuova titolazione "Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", TESTO BASE, abbinata alla proposta di legge n. 62/2010 e alla proposta di legge n. 78/2011;

Udita la proposta dei relatori Paolo Perazzoli e Francesco Massi;

esprime parere favorevole

La Presidente della Commissione
Rosalba Ortenzi

Testo proposto**Art.1**
(Oggetto)

1. In attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010), la presente legge disciplina:

- a) il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base degli ambiti territoriali ottimali (ATO) delimitati ai sensi dell'articolo 200 del d.lgs. 152/2006, nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme europee e statali in materia di tutela della concorrenza;
- b) l'attribuzione delle funzioni delle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del d.lgs. 152/2006.

2. Al fine di garantirne la gestione unitaria, il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è organizzato sulla base degli ATO definiti dall'articolo 6 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati).

Art. 2

(Attribuzione delle competenze per l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. Le funzioni delle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del d.lgs. 152/2006, indicate al comma 4 del presente articolo, sono attribuite alle rispettive Province per i seguenti ATO:

- a) ATO 1 – Provincia di Pesaro e Urbino;
- b) ATO 2 – Provincia di Ancona;
- c) ATO 4 – Provincia di Fermo;
- d) ATO 5 – Provincia di Ascoli Piceno.

2. Nell'ATO 3 – Provincia di Macerata le medesime funzioni sono attribuite all'Assemblea territoriale d'ambito (ATA), costituita da tutti i Comuni ricadenti nell'ATO e dalla Provincia mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), da stipulare nel termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorso inutilmente il quale le funzioni di cui al presente comma sono attribuite alla Provincia di Macerata che le esercita da tale data. La convenzione prevede l'individuazione dell'ente capofila e la delega dell'esercizio delle funzioni da parte degli enti partecipanti a favore del medesimo. L'ATA è presieduta dal Presidente della Provincia.

Testo modificato dalla Commissione**Art.1**
(Oggetto e finalità)**Soppresso****Art. 2**

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 24/2009)

1. L'articolo 7 della l.r. 12 ottobre 2009, n. 24 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 - (Attribuzione delle competenze per l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010) le funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito di cui all'articolo 201 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono svolte dai Comuni e dalla Provincia ricadenti in ciascun ATO mediante convenzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

2. La convenzione di cui al comma 1 prevede in particolare:

- a) la costituzione dell'Assemblea territoriale d'ambito (ATA), quale organo co-

3. Per l'esercizio delle funzioni le Province e l'ATA possono costituire in ciascun ATO un'Azienda speciale d'ambito come disciplinata dall'articolo 6.

4. Le funzioni attribuite alle Province ai sensi del comma 1 e all'ATA ai sensi del comma 2 del presente articolo sono:

- a) l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
- b) la determinazione degli obiettivi da perseguire per realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
- c) la predisposizione, l'adozione e l'approvazione del piano d'ambito (PdA) di cui all'articolo 7 e l'esecuzione del suo monitoraggio con particolare riferimento all'evoluzione dei fabbisogni e all'offerta impiantistica disponibile e necessaria;
- d) l'affidamento, secondo le disposizioni europee e statali vigenti, dell'intero servizio del ciclo dei rifiuti, comprensivo in particolare delle attività di realizzazione e gestione degli impianti, della raccolta, della raccolta differenziata, della commercializzazione, dello smaltimento e del trattamento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti nell'ATO;
- e) la stipula di accordi di programma, intese, convenzioni e contratti con i soggetti proprietari di beni immobili e mobili funzionali alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nonché l'individuazione delle forme di cooperazione e di collegamento con altri soggetti pubblici e privati;
- f) il controllo della gestione del servizio integrato del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;
- g) la trasmissione alla Regione e ai Comuni del rapporto sullo stato di attuazione del PdA entro il 31 marzo di ogni anno;
- h) l'approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs.152/2006;
- i) l'approvazione della Carta dei servizi;
- l) la determinazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'articolo 238 del d.lgs. 152/2006;
- m) la determinazione dell'entità delle misure compensative sulla base dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), della l.r. 24/2009;
- n) la definizione dei criteri e delle modalità con cui i Comuni assicurano le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite con la

mune dotato di autonomia gestionale e di bilancio;

- b) l'incarico al Presidente dell'ATA dell'esecuzione delle relative deliberazioni e della sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti;**
- c) le modalità e le risorse per l'esercizio delle funzioni;**
- d) la disciplina dei rapporti successori derivanti dalla soppressione dei consorzi obbligatori istituiti ai sensi della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), compresi i rapporti di lavoro del personale.**

3. L'ATA è costituita dai Sindaci dei Comuni e dal Presidente della Provincia ricadenti nell'ATO o loro delegati ed è presieduta dal Presidente della Provincia, che ne ha la rappresentanza legale.

4. Le funzioni di cui al comma 1 sono in particolare:

- a) l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;**
- b) la determinazione degli obiettivi da perseguire per realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;**
- c) la predisposizione, l'adozione e l'approvazione del Piano d'Ambito (PdA) di cui all'articolo 10 e l'esecuzione del suo monitoraggio con particolare riferimento all'evoluzione dei fabbisogni e all'offerta impiantistica disponibile e necessaria;**
- d) l'affidamento, secondo le disposizioni statali vigenti, del servizio di gestione integrata dei rifiuti, comprensivo delle attività di realizzazione e gestione degli impianti, della raccolta, della raccolta differenziata, della commercializzazione, dello smaltimento e del trattamento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti nell'ATO;**
- e) la stipula di accordi di programma, di intese e convenzioni con altri soggetti pubblici proprietari di beni immobili e mobili, funzionali alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nonché la stipula di contratti con soggetti privati per individuare forme di cooperazione e di collegamento ai sensi dell'articolo 177, comma 5, del d.lgs. 152/2006;**
- f) il controllo della gestione del servizio integrato del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;**

presente legge;

o) la trasmissione al catasto regionale di cui all'articolo 12 della l.r. 24/2009 dei dati relativi al sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati tramite il sistema informatizzato dell'ARPAM, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. L'attività di controllo di cui al comma 4, lettera f), ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e quantitativi fissati negli atti di affidamento e nel contratto di servizio stipulato con i soggetti gestori. La verifica comprende anche la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal PdA e il rispetto dei diritti dell'utenza.

6. I Comuni appartenenti agli ATO di cui al comma 1 assicurano alla Provincia le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge, anche attraverso i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 del d.lgs. 152/2006 o della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

7. I Comuni appartenenti all'ATA di cui al comma 2 assicurano all'ente capofila le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge anche attraverso i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 del d.lgs. 152/2006 o della TARSU.

- g) la trasmissione alla Regione e ai Comuni del rapporto sullo stato di attuazione del PdA entro il 31 marzo di ogni anno;
- h) l'approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs.152/2006;
- i) l'approvazione della Carta dei servizi;
- l) la determinazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'articolo 238 del d.lgs. 152/2006;
- m) la determinazione dell'entità delle misure compensative sulla base dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g);
- n) la trasmissione al catasto regionale di cui all'articolo 12 dei dati relativi al sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati tramite il sistema informatizzato dell'ARPAM, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. L'attività di controllo di cui al comma 4, lettera f), ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e quantitativi fissati negli atti di affidamento e nel contratto di servizio stipulato con i soggetti gestori. La verifica comprende anche la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal PdA e il rispetto dei diritti dell'utenza.

6. I Comuni appartenenti all'ATO assicurano le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge anche attraverso i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 del d.lgs. 152/2006 o della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).”.

Art. 2 bis
(Sostituzione dell'articolo 8
della l.r. 24/2009)

1. L'articolo 8 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 - (Stipula della convenzione e costituzione dell'ATA)

1. La Giunta regionale approva, sentito il Consiglio delle autonomie locali, lo schema della convenzione prevista all'articolo 7 e lo trasmette agli enti locali appartenenti all'ATO ai fini dell'adozione, da effettuarsi nei successivi trenta giorni.

2. Entro novanta giorni dalla trasmissione dello schema di convenzione di cui al comma 1, il Presidente della Provincia convoca i Comuni per la sottoscrizione della convenzione e per l'insediamento dell'ATA.

3. Le quote di rappresentanza degli enti

locali nell'ATA sono determinate in base ai seguenti criteri:

- a) 15 per cento ai Comuni sulla base della superficie del territorio comunale;
- b) 70 per cento ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati del più recente censimento ISTAT;
- c) 10 per cento ai Comuni in base alla produzione pro-capite di rifiuti urbani al 31 dicembre dell'anno precedente l'approvazione della presente legge;
- d) 5 per cento alla Provincia.

4. L'ATA è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tutti gli enti che ne fanno parte e in seconda convocazione con l'intervento di tanti enti che rappresentano la metà più uno degli enti costituenti.

5. Salva diversa disposizione regolamentare, le decisioni dell'ATA sono assunte attraverso l'espressione di una doppia maggioranza, determinata:

- a) in prima convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano la metà più uno degli enti che compongono la conferenza e il 51 per cento delle quote di partecipazione alla conferenza medesima;
- b) in seconda convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano almeno un terzo degli enti costituenti la conferenza e il 51 per cento delle quote di partecipazione alla conferenza medesima.

6. Ai componenti dell'ATA non sono dovuti compensi. Gli eventuali rimborsi spese sono a carico di ogni ente rappresentato.”.

Art. 2 ter

*(Inserimento dell'articolo 8 bis
nella l.r. 24/2009)*

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 24/2009 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis - (Conferenza regionale dei Presidenti degli ambiti territoriali ottimali per i rifiuti)

1. Per garantire il coordinamento e l'unitarietà di indirizzo su base regionale delle attività esercitate in base alla presente legge è istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Conferenza regionale dei Presidenti degli ambiti territoriali ottimali per i rifiuti.

2. Compongono la Conferenza di cui al comma 1 il Presidente della Regione o suo delegato, che la convoca e la presiede, e il Presidente di ogni ATA.

3. Ai componenti non sono dovuti compen-

Art. 3*(Conferenza territoriale d'ambito)*

1. In ognuno degli ATO di cui all'articolo 2, comma 1, è istituita la Conferenza territoriale d'ambito (CTA).

2. La CTA è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e dai Sindaci dei Comuni compresi nell'ATO di riferimento, o loro delegati. Ai componenti non sono dovuti compensi. Gli eventuali rimborsi spese sono a carico di ogni ente rappresentato.

3. Il funzionamento della CTA è assicurato dalla Provincia, la quale, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone, sentita la Conferenza provinciale delle autonomie, lo schema di Regolamento interno e lo trasmette agli enti locali appartenenti all'ATO ai fini della sua approvazione, da effettuarsi nei successivi trenta giorni.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Provincia convoca l'assemblea di insediamento della CTA.

5. Nella prima seduta la CTA approva il regolamento interno. Il regolamento si intende approvato con il conseguimento della maggioranza prevista al comma 9.

6. Le quote di rappresentanza degli enti locali in ciascuna CTA sono determinate come segue:

- a) 20 per cento ai Comuni sulla base della superficie del territorio comunale;
- b) 70 per cento ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati del più recente censimento ISTAT;
- c) 10 per cento alla Provincia di riferimento.

7. Le quote di rappresentanza di cui al comma 6 vengono ridefinite entro due anni da ogni censimento ISTAT della popolazione o dalla modifica delle circoscrizioni territoriali di un Comune.

8. La CTA è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tutti gli enti che ne fanno parte. In seconda convocazione è necessario l'intervento di tanti enti che rappresentano la metà più uno dei rispettivi enti costituenti.

9. Salva diversa disposizione regolamentare, le decisioni della CTA sono assunte attraverso l'espressione di una doppia maggioranza, determinata:

- a) in prima convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano la metà più uno degli enti che compongono la conferenza e il 51 per cento delle quote di partecipazione alla conferenza medesima;

si. Gli eventuali rimborsi spese sono a carico di ogni ente rappresentato.”.

Art. 3*(Conferenza territoriale d'ambito)***Soppresso**

- b) in seconda convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano almeno un terzo degli enti costituenti la conferenza e il 51 per cento delle quote di partecipazione alla conferenza medesima.

Art. 4
(*Competenze della CTA*)

1. La CTA esprime parere, in particolare, in merito:

- a) all'adozione e all'approvazione del PdA di cui all'articolo 7;
- b) alle modalità di affidamento del servizio;
- c) al capitolato di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti secondo le disposizioni comunitarie, statali e regionali vigenti;
- d) all'approvazione della Carta dei servizi;
- e) alla determinazione del costo per lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti urbani e assimilati al fine di raggiungere un regime tariffario dei servizi uniforme ed equilibrato all'interno dell'ATO;
- f) alla determinazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'articolo 238 del d.lgs. 152/2006;
- g) alla determinazione dell'entità delle misure compensative, sulla base dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), della l.r. 24/2009;
- h) alla stipula di accordi di programma, intese, convenzioni e contratti con i soggetti proprietari di beni immobili e mobili funzionali alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nonché alla individuazione delle forme di cooperazione e di collegamento con altri soggetti pubblici e privati;
- i) ai criteri e alle modalità con cui i Comuni assicurano alla Provincia le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge.

2. La CTA assicura la periodica consultazione delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nell'ATO di riferimento.

Art. 5
(*Costituzione e insediamento dell'ATA*)

1. Ai fini della costituzione dell'ATA di cui all'articolo 2, comma 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Provincia predisporre e adotta, sentita la Conferenza provinciale delle autonomie, lo schema di convenzione e il regolamento interno e li trasmette agli enti locali appartenenti all'ATO ai fini dell'approvazione, da effettuarsi nei successivi trenta giorni.

2. Entro quarantacinque giorni dalla trasmissio-

Art. 4
(*Competenze della CTA*)

Soppresso

Art. 5
(*Costituzione e insediamento dell'ATA*)

Soppresso

ne di cui al comma 1, il Presidente della Provincia convoca l'assemblea di insediamento dell'ATA, composta dal Presidente della Provincia medesimo e dai Sindaci dei Comuni appartenenti all'ATO, o loro delegati.

3. L'ATA, nella prima seduta da tenersi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva la convenzione e il regolamento interno.

4. La convenzione e il regolamento si intendono approvati con il conseguimento della maggioranza prevista al comma 8.

5. Le quote di rappresentanza degli enti locali sono determinate in base ai seguenti criteri:

- a) 20 per cento ai Comuni sulla base della superficie del territorio comunale;
- b) 70 per cento ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati del più recente censimento ISTAT;
- c) 10 per cento alla Provincia di riferimento.

6. Le quote di rappresentanza di cui al comma 5 vengono ridefinite entro due anni da ogni censimento ISTAT della popolazione o dalla modifica delle circoscrizioni territoriali di un Comune.

7. L'ATA è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tutti gli enti che ne fanno parte. In seconda convocazione è necessario l'intervento di tanti enti che rappresentano la metà più uno degli enti costituenti.

8. Salva diversa disposizione regolamentare, le decisioni dell'ATA sono assunte attraverso l'espressione di una doppia maggioranza, determinata:

- a) in prima convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano la metà più uno degli enti che compongono la conferenza e il 51 per cento delle quote di partecipazione alla conferenza medesima;
- b) in seconda convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano almeno un terzo degli enti costituenti la conferenza e il 51 per cento delle quote di partecipazione alla conferenza medesima.

9. Il funzionamento dell'ATA è assicurato dall'ente capofila, individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

10. Ai componenti dell'ATA non sono dovuti compensi. Gli eventuali rimborsi spese sono a carico di ogni Ente rappresentato.

Art. 6

(Azienda speciale d'ambito)

1. Le Province e l'ATA possono costituire nell'ATO, nella forma di cui all'articolo 114, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e senza aggravio di costi per l'ente locale, un'Azienda speciale d'am-

Art. 6

(Azienda speciale d'ambito)

Soppresso

bito (ASA), dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile.

2. Le Province e l'ATA prevedono nel consiglio di amministrazione dell'ASA una rappresentanza dei Sindaci o degli amministratori locali da loro delegati eletti nei Comuni appartenenti all'ATO pari ad almeno quattro quinti dei componenti, facendo in modo che siano rappresentati i Comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i Comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i Comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000. Un rappresentante è comunque indicato dal Presidente della Provincia.

3. I componenti il consiglio di amministrazione dell'ASA in rappresentanza dei Comuni e della Provincia sono nominati dalla Conferenza provinciale delle Autonomie. Per la sua elezione ogni ente può esprimere un voto parametrato alle quote di cui all'articolo 5, comma 5.

4. Il Presidente, i consiglieri di amministrazione e i revisori dei conti dell'ASA svolgono la loro attività a titolo gratuito.

Art. 7
(Piano d'ambito)

1. Il PdA definisce, nell'ATO di riferimento, il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione integrata dei servizi disciplinati dalla presente legge.

2. Il PdA è approvato dalla Provincia o dall'ATA.

3. Il PdA è redatto in conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 5 della l.r. 24/2009.

4. Il PdA contiene in particolare:

- a) l'analisi della situazione esistente, con individuazione e valutazione delle criticità del sistema di gestione integrata dei rifiuti;
- b) il modello gestionale e organizzativo per la realizzazione di una rete integrata e adeguata di impianti, al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, dei rifiuti derivanti dal loro trattamento e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati.
- c) i criteri in base ai quali la Provincia e l'ATA, nell'esercizio delle funzioni attribuite sensi dell'articolo 2, possono stipulare accordi, contratti di programma o protocolli di intesa anche sperimentali con soggetti pubblici e privati per la valorizzazione delle frazioni dei rifiuti urbani derivanti da raccolta differenziata;
- d) la definizione tecnico-economica delle soluzioni gestionali collegate al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata pre-

Art. 7
(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 24/2009)

1. L'articolo 10 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 - (Piano d'ambito)

1. Il PdA definisce, nell'ATO di riferimento, il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione integrata dei servizi disciplinati dalla presente legge.

2. Il PdA è redatto in conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 5.

3. Il PdA contiene in particolare:

- a) l'analisi della situazione esistente, con individuazione e valutazione delle criticità del sistema di gestione integrata dei rifiuti;
- b) il modello gestionale e organizzativo per la realizzazione di una rete integrata e adeguata di impianti, al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, dei rifiuti derivanti dal loro trattamento e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati;
- c) i criteri in base ai quali, nell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 7, possono essere stipulati accordi, contratti di programma o protocolli di intesa anche sperimentali con soggetti pubblici e privati per la valorizzazione delle frazioni dei rifiuti urbani derivanti da raccolta dif-

- viste dalla normativa statale e regionale;
- e) la definizione tecnico-economica delle soluzioni collegate alla gestione del rifiuto indifferenziato, evidenziandone sia gli aspetti economici che di sostenibilità ambientale;
 - f) la definizione di parametri tecnici per il dimensionamento dei servizi e dell'impiantistica collegati alle soluzioni di cui alla lettere d) ed e);
 - g) il programma degli interventi necessari e la relativa tempistica, accompagnato dal piano finanziario che indica le risorse disponibili, i proventi derivanti dall'applicazione della tassa o della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e le eventuali risorse da reperire.

5. Il PdA è adottato dalla Provincia e dall'ATA entro un anno dalla data di approvazione dell'atto di adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 199, comma 8, del d.lgs. 152/2006.

6. Il PdA adottato dalla Provincia o dall'ATA è depositato nei venti giorni successivi presso la sede della Provincia e dei Comuni per trenta giorni.

7. Dell'adozione di cui al comma 5 deve essere data comunicazione su almeno due quotidiani locali entro dieci giorni.

8. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito di cui al comma 6, il PdA è trasmesso alla Regione, dando conto delle eventuali osservazioni pervenute. La Regione, entro i successivi novanta giorni, ne verifica la conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti.

9. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la verifica di conformità ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione degli eventuali rilievi da parte della Regione cui la Provincia e l'ATA sono tenute ad adeguarsi, il PdA viene approvato in via definitiva.

10. Il PdA approvato è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e acquista efficacia dalla data di pubblicazione.

11. Il PdA è sottoposto a verifiche e adeguamenti entro un anno dagli aggiornamenti del Piano regionale di gestione dei rifiuti. Le variazioni strettamente necessarie all'adeguamento a nuove disposizioni o indirizzi di livello europeo, statale o regionale sono comunicate alla Regione senza necessità di essere sottoposte alla verifica di conformità.

12. Le previsioni contenute nel PdA sono vincolanti.

13. La mancata adozione del PdA preclude la concessione di eventuali contributi regionali, statali e comunitari.

ferenziata;

- d) la definizione tecnico-economica delle soluzioni gestionali collegate al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa statale e regionale;
- e) la definizione tecnico-economica delle soluzioni collegate alla gestione del rifiuto indifferenziato, evidenziandone sia gli aspetti economici che di sostenibilità ambientale;
- f) la definizione di parametri tecnici per il dimensionamento dei servizi e dell'impiantistica collegati alle soluzioni di cui alla lettere d) ed e);
- g) il programma degli interventi necessari e la relativa tempistica, accompagnato dal piano finanziario che indica le risorse disponibili, i proventi derivanti dall'applicazione della tassa o della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e le eventuali risorse da reperire.

4. Il PdA è adottato entro un anno dalla data di approvazione dell'atto di adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 199, comma 8, del d.lgs. 152/2006.

5. Il PdA è depositato nei venti giorni successivi all'adozione presso la sede della Provincia e dei Comuni per trenta giorni.

6. Dell'adozione di cui al comma 4 deve essere data comunicazione su almeno due quotidiani locali entro dieci giorni.

7. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito di cui al comma 5, il PdA è trasmesso alla Regione, dando conto delle eventuali osservazioni pervenute. La Regione, entro i successivi novanta giorni, ne verifica la conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti.

8. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la verifica di conformità ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione delle eventuali prescrizioni da parte della Regione, il PdA viene approvato in via definitiva conformemente alle prescrizioni stesse.

9. Il PdA approvato è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e acquista efficacia dalla data di pubblicazione.

10. Il PdA è sottoposto a verifiche e adeguamenti entro un anno dagli aggiornamenti del Piano regionale di gestione dei rifiuti. Le variazioni strettamente necessarie all'adeguamento a nuove disposizioni o indirizzi di livello europeo, statale o regio-

Art. 8

(Conferenza regionale dei Presidenti degli ambiti territoriali ottimali per i rifiuti)

1. Per garantire il coordinamento e l'unitarietà di indirizzo su base regionale dell'attività delle CTA e dell'ATA è istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Conferenza regionale dei Presidenti degli ambiti territoriali ottimali per i rifiuti.

2. Compongono la Conferenza di cui al comma 1 il Presidente della Regione o suo delegato, che la convoca e la presiede, e i Presidenti delle Province.

3. Ai componenti non sono dovuti compensi. Gli eventuali rimborsi spese sono a carico di ogni ente rappresentato.

Art. 9

(Potere sostitutivo)

1. Ai sensi dell'articolo 28, commi 2 e 3, dello Statuto regionale e nel rispetto del principio di leale collaborazione, qualora gli enti di cui alla presente legge non ottemperino alle funzioni e ai compiti loro assegnati, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previa diffida, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti.

2. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico dell'ente inadempiente.

Art. 10

(Norme transitorie e finali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, della presente legge, nelle more dell'adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti previsto dall'articolo 199, comma 8, del d.lgs. 152/2006 e al fine di garantire l'organizzazione dei servizi e di adeguare gli assetti

nale sono comunicate alla Regione senza necessità di essere sottoposte alla verifica di conformità.

11. Le previsioni contenute nel PdA sono vincolanti.

12. La mancata adozione del PdA preclude la concessione di eventuali contributi regionali.”.

Art. 8

(Conferenza regionale dei Presidenti degli ambiti territoriali ottimali per i rifiuti)

Soppresso**Art. 9**

(Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 24/2009)

1. L'articolo 18 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 18 - (Potere sostitutivo)

1. Ai sensi dell'articolo 28, commi 2 e 3, dello Statuto regionale e nel rispetto del principio di leale collaborazione, qualora gli enti di cui alla presente legge non ottemperino alle funzioni e ai compiti loro assegnati nei termini previsti, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previa diffida, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti.

2. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico dell'ente inadempiente.”.

Art. 10

(Norme transitorie e finali)

1. Nelle more dell'adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 199, comma 8, del d.lgs. 152/2006 e al fine di garantire l'organizzazione dei servizi e di adeguare gli assetti impiantistici di gestione dei rifiuti urbani agli obiettivi della

impiantistici di gestione dei rifiuti urbani agli obiettivi della normativa di settore, l'Assemblea legislativa regionale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva i criteri per la redazione di un Piano straordinario d'ambito.

2. Il Piano straordinario d'ambito viene adottato dalla Provincia o dall'ATA entro quattro mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei criteri di cui al comma 1 ed è approvato secondo le procedure dell'articolo 7, commi 6, 7, 8, 9 e 10, per quanto compatibili. La Regione verifica la conformità del Piano straordinario d'ambito ai criteri di cui al comma 1, al Piano regionale di gestione dei rifiuti vigente, nonché ai relativi Piani provinciali di gestione dei rifiuti.

3. L'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 4, alle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro e Urbino, decorre dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 4, all'ATA decorre dalla data della sua costituzione.

5. I consorzi obbligatori istituiti ai sensi della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), e gli enti locali continuano a garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, mantenendo la titolarità dei relativi rapporti, fino all'attivazione del servizio integrato dei rifiuti da parte del gestore individuato dalla Provincia o dall'ATA in virtù di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera d). A decorrere dall'attivazione di tale servizio i consorzi obbligatori sono soppressi.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, le Province e l'ATA subentrano, per quanto di competenza, nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai consorzi obbligatori e agli altri enti che svolgono le funzioni di cui alla presente legge. A tal fine le Province e l'ATA effettuano la ricognizione dei rapporti pendenti e delle gestioni esistenti.

7. Le Province e l'ATA individuano il personale a tempo indeterminato e determinato appartenente ai consorzi costituiti ai sensi della l.r. 28/1999, che svolge le funzioni di cui all'articolo 2, comma 4, e che è trasferito alla relativa Provincia o all'ente capofila dell'ATA.

8. Fino al riassorbimento derivante dalle economie connesse alle cessazioni dal rapporto di lavoro dei dipendenti della Provincia o dell'ente capofila dell'ATA e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, le spese per il personale di cui al comma 7 non sono computate ai fini dell'articolo

normativa di settore, l'Assemblea legislativa regionale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva i criteri per la redazione di un Piano straordinario d'ambito.

2. Il Piano straordinario d'ambito viene adottato dall'ATA entro quattro mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei criteri di cui al comma 1 ed è approvato secondo le procedure dell'articolo 10, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della l.r. 24/2009, come sostituito dalla presente legge, in quanto compatibili. La Regione verifica la conformità del Piano straordinario d'ambito ai criteri di cui al comma 1, al Piano regionale di gestione dei rifiuti vigente, nonché ai relativi Piani provinciali di gestione dei rifiuti.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 202, comma 6, del d.lgs. 152/2006, l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è assicurato mediante il personale dei consorzi obbligatori di cui alla l.r. 28/1999, trasferito con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettera d), della l.r. n. 24/2009, come sostituito dalla presente legge, nonché con il personale messo a disposizione dagli enti aderenti alla convenzione.

4. L'attribuzione all'ATA delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 4, della l.r. 24/2009, come sostituito dalla presente legge, decorre dalla data della stipula della convenzione di cui al comma 1 del medesimo articolo.

5. I consorzi obbligatori di cui alla l.r. 28/1999 e gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati continuano a garantire tali servizi, mantenendo la titolarità dei relativi rapporti, fino all'effettiva attivazione del servizio di cui all'articolo 7, comma 4, lettera d), della l.r. 24/2009, come sostituito dalla presente legge. A decorrere dall'attivazione di tale servizio i consorzi obbligatori sono soppressi con deliberazione della Giunta regionale.

6. Ai fini del subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai consorzi obbligatori istituiti ai sensi della l.r. 28/1999, i Presidenti dei consorzi medesimi effettuano la ricognizione dei rapporti pendenti e delle gestioni esistenti, compresi i rapporti di lavoro del personale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Fino al riassorbimento derivante dalle economie connesse alle cessazioni dal rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti subentranti e comunque non oltre il 31 dicem-

1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007).

9. Le Province e l'ATA individuano, inoltre, il personale soggetto al passaggio diretto al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 202, comma 6, del d.lgs. 152/2006.

10. In ogni caso il trasferimento del personale è disposto nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. Al personale trasferito si applica la normativa degli enti locali relativa alla mobilità e quanto previsto dall'art. 2112 del codice civile.

11. Fino alla decorrenza del termine indicato ai commi 3 e 4 gli adempimenti previsti dall'articolo 2, comma 4, lettera o), sono effettuati dai Comuni o loro Consorzi o dai soggetti gestori del servizio rifiuti.

12. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità fino all'adozione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della presente legge.

Art. 11

(Modifiche e abrogazioni)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 24/2009 le parole: " di cui all'articolo 10" sono soppresse.

2. All'articolo 5, comma 4, della l.r. 24/2009 le parole: "e aggiornato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità" sono soppresse.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 24/2009 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Le modifiche e gli adeguamenti del piano conseguenti all'evoluzione normativa sono effettuati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali."

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 24/2009 è aggiunto il seguente:

"2 bis. La Giunta regionale può stipulare intese per ricomprendere Comuni di altre Regioni in uno degli ATO di cui al comma 1 o anche per l'inserimento di Comuni marchigiani in un ATO limitrofo appartenente ad altra Regione".

5. All'articolo 20, comma 8, della l.r. 24/2009 le parole: "Fino a tale data la Regione verifica la conformità dei piani d'ambito di cui all'articolo 10, tenendo conto anche dei piani provinciali." sono soppresse.

bre 2015, le spese per il personale di cui al comma 6 del presente articolo non sono computate ai fini dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007).

8. In ogni caso il trasferimento del personale è disposto nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. Al personale trasferito si applica la normativa degli enti locali relativa alla mobilità e quanto previsto dall'articolo 2112 del codice civile.

9. Fino alla decorrenza del termine indicato al comma 4, gli adempimenti previsti dall'articolo 7, comma 4, lettera n), della l.r. 24/2009, come sostituito dalla presente legge, sono effettuati dai Comuni o loro consorzi o dai soggetti gestori del servizio rifiuti.

10. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità fino all'adozione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della presente legge.

Art. 11

(Modifiche e abrogazioni)

1. Il numero 1) della lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:

"1) in favore degli enti locali proprietari degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali conferiti in comodato ai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati in rapporto agli investimenti effettuati;"

2. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 24/2009 le parole: "e aggiornato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità" sono soppresse.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 24/2009 è aggiunto il seguente:

"2 bis. La Giunta regionale, sentita l'ATA competente, può stipulare accordi per ricomprendere Comuni di altre Regioni in uno degli ATO di cui al comma 1 o anche per l'inserimento di Comuni marchigiani in un ATO limitrofo appartenente ad altra Regione."

4. Al comma 8 dell'articolo 20 della l.r. 24/2009 le parole: "Fino a tale data la Regione verifica la conformità dei piani d'ambito di cui all'articolo 10, tenendo conto anche dei piani provinciali." sono soppresse.

6. Sono abrogati gli articoli 2, comma 1, lettera f); 7; 8; 9; 10; 18, comma 2; 20, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10, della l.r. 24/2009.

7. Sono altresì abrogate le altre disposizioni della l.r. 24/2009 in contrasto con la presente legge.

8. I riferimenti alle Autorità d'ambito in materia di rifiuti contenuti nella normativa regionale vigente si intendono fatti alle Province o all'ATA.

5. Sono abrogati gli articoli 2, comma 1, lettera f); 9; 20, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10, della l.r. 24/2009.

6. Sono altresì abrogate le altre disposizioni della l.r. 24/2009 in contrasto con la presente legge.

7. I riferimenti alle Autorità d'ambito in materia di gestione di rifiuti contenuti nelle leggi regionali vigenti, nonché in altri atti normativi o amministrativi regionali si intendono fatti all'ATA.

Proposta di legge n. 62

Nuova organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di smaltimento dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1998, n. 18 “Disciplina delle risorse idriche” e alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

1. La Regione, in attuazione dell'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010"), introdotto dall'art. 1, comma 1-quinquies, della legge 26 marzo 2010, n. 42 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e Regioni"), disciplina, con la presente legge, i seguenti servizi pubblici locali a rilevanza economica: servizio idrico integrato e servizio di smaltimento dei rifiuti.

2. La disciplina è dettata nel rispetto delle competenze legislative dello Stato per quanto riguarda l'affidamento e la gestione dei servizi, nonché il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi stessi ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) e m), della Costituzione.

3. In particolare, le disposizioni contenute nella presente legge disciplinano l'organizzazione dei servizi idrico integrato e di smaltimento dei rifiuti e forniscono ulteriori garanzie in tema di universalità, accessibilità, continuità, qualità e trasparenza dei predetti servizi, nonché per la tutela e partecipazione degli utenti.

TITOLO II

Modifiche alle leggi regionali sul servizio idrico integrato e sullo smaltimento dei rifiuti

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 18/1998)

1. L'articolo 4 della l.r. 22 giugno 1998, n. 18 (Disciplina delle risorse idriche) è sostituito dal seguente:

“Art. 4 - (Ambiti territoriali ottimali).

1. Gli ATO coincidono con il territorio di ciascuna Provincia e assumono la seguente deno-

minazione:

- a) ATO 1 - Pesaro e Urbino;
- b) ATO 2 - Ancona;
- c) ATO 3 - Macerata;
- d) ATO 4 - Fermo;
- e) ATO 5 - Ascoli Piceno.

2. I Comuni e la Provincia compresi nel territorio di ciascun ATO provvedono, mediante la Conferenza di cui all'articolo 6, all'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); al funzionamento del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue; all'affidamento della gestione del servizio, alla stipula delle convenzioni che regolano i rapporti fra gli enti locali e il soggetto gestore del servizio, al controllo della gestione e all'esercizio dei poteri di controllo e sostitutivi di cui all'articolo 152 del d.lgs. n. 152/2006.

3. Ai sensi dell'articolo 148, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle Comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Conferenza di cui all'articolo 6 territorialmente competente.

4. I singoli Comuni possono richiedere alla Giunta regionale il passaggio in un ATO limitrofo. Il passaggio è deliberato sentite le Conferenze dei Sindaci dei Comuni e del Presidente della Provincia territorialmente interessate”.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 18/1998)

1. L'articolo 6 della l.r. 18/1998 è sostituito dal seguente:

“Articolo 6 - (Conferenza dei Sindaci dei Comuni e del Presidente della Provincia).

1. In ciascuno degli ATO di cui all'articolo 4 è costituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni e del Presidente della Provincia che ricadono nell'ATO stesso. La Conferenza ha sede presso la Provincia. Su decisione del Presidente le sedute della Conferenza possono essere fissate presso un Comune, da individuarsi di volta in volta, secondo le necessità.

2. I Sindaci e il Presidente della Provincia possono delegare per iscritto, per ogni convocazione della Conferenza, un assessore o un consigliere del proprio ente di appartenenza.

3. Alle riunioni della Conferenza possono essere invitati, senza diritto di voto, dirigenti degli enti locali compresi nell'ATO e altri soggetti, istituzionali o associativi, interessati alle materie in discussione.

4. La Conferenza è convocata periodicamente dal suo Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente. La Conferenza può essere inoltre convocata su richiesta del Presidente della Regione o della Provincia ovvero da un numero di componenti della Conferenza stessa che rappresentino almeno il 25% dei Comuni compresi nell'ATO. In questi casi la Conferenza deve tenersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del suo Presidente.

5. Salvo i casi di obiettiva urgenza, la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno deve essere depositata presso la sede della Conferenza, a disposizione dei suoi componenti, almeno 5 giorni prima della riunione.

6. La Conferenza è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di un quarto dei componenti. E' seduta di seconda convocazione quella che segue di un'ora la prima seduta.

7. Il Presidente della Conferenza viene eletto dall'assemblea fra i Sindaci dei Comuni compresi nell'ATO. L'elezione avviene con la possibilità di espressione di una sola preferenza e risulta eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti degli enti presenti.

8. Il Presidente rimane in carica per cinque anni, rinnovabili, e decade con la perdita della qualità di Sindaco.

9. Le candidature per l'elezione del Presidente vengono presentate nel corso dell'assemblea appositamente convocata dal Presidente della Provincia o, in caso di suo impedimento, dal Presidente della Regione.

10. Al fine di agevolare i lavori della Conferenza e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza stessa, anche tenendo conto delle proposte provenienti dai Comuni, viene istituito un ufficio di Presidenza, composto da 5 persone così distribuite:

- a) il Presidente della Conferenza;
- b) il Presidente della Provincia;
- c) un Sindaco eletto dai rappresentanti dei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti;
- d) un Sindaco eletto dai rappresentanti dei Comuni, compresi nella fascia inferiore a 40.000 e superiore a 10.000 abitanti;

e) un Sindaco eletto dai rappresentanti dei Comuni, compresi nella fascia inferiore a 10.000 abitanti.

11. L'elezione dei componenti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 10 avviene con le stesse modalità stabilite dai commi precedenti per l'elezione del Presidente. Le fasce dei Comuni sono stabilite in relazione ai dati dell'ultimo censimento ISTAT. Per la partecipazione ai lavori dell'Ufficio di Presidenza sono utilizzabili le deleghe di cui al comma 2, oppure il Sindaco può delegare un altro Sindaco appartenente ad un Comune della medesima fascia.

12. L'Ufficio di Presidenza elegge al proprio interno un Vice Presidente.

13. L'Ufficio di Presidenza rimane in carica sino al termine del mandato del Presidente e i suoi componenti decadono con la perdita della qualità di Sindaco.

14. La Provincia mette a disposizione degli organi della Conferenza una segreteria per l'adempimento delle funzioni organizzative e di verbalizzazione.

15. I verbali e gli atti della Conferenza sono firmati dal Presidente e dal coordinatore della segreteria.

16. Le ulteriori modalità di funzionamento della Conferenza e dell'Ufficio di Presidenza sono disciplinate dalle Conferenze dei Sindaci e del Presidente della Provincia.

17. I costi di funzionamento della Conferenza, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'ambito stesso definite dall'articolo 10, comma 5, della l.r. n. 18/1998.

18. Ai componenti degli organi della Conferenza non sono dovuti compensi, ad esclusione dei rimborsi spese individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale.

19. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, se compatibili, le disposizioni procedurali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

20. In attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge n. 191/2009, le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall'articolo 148 del d.lgs. n. 152/2006 e dalla legislazione regionale, sono attribuite alla Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia. I Comuni e la Provincia compresi nel territorio di ciascun ATO di cui all'articolo 4 subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro in essere, facenti capo alle sopresse Autorità di ambito. Riguardo ai rapporti di lavoro di cui al precedente periodo, è

garantita la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in godimento”.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 18/1998)

1. L'articolo 7 della l.r. 18/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 - (Costituzione obbligatoria della Conferenza dei Sindaci dei Comuni e del Presidente della Provincia).

1. La Regione, qualora gli enti di cui all'articolo 4, comma 2, non provvedano agli adempimenti di propria competenza per la costituzione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni e del Presidente della Provincia, provvede in via sostitutiva, previa diffida, mediante un commissario straordinario che adotta tutti gli atti necessari per l'insediamento della Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia.

2. Le spese per il commissario straordinario sono a carico della Conferenza inadempiente”.

Art. 5

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 18/1998)

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 18/1998 è sostituita dalla seguente:

“d) l'organizzazione del servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d'ambito e la scelta della forma di gestione fra quelle previste dall'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”) e secondo i criteri ivi contenuti. Il servizio è affidato ad un unico soggetto per ogni ATO e per un periodo non superiore a venti anni”.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 18/1998)

1. Il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 18/1998 è sostituito dal seguente:

“5. Il rappresentante di ogni ente locale esercita in assemblea le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione, così determinate:

a) 20 per cento ai Comuni sulla base della

superficie del territorio comunale;

- b) 70 per cento ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati del più recente censimento ISTAT;
- c) 10 per cento alla Provincia appartenente all'ATO".

2. Il comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 18/1998 è sostituito dal seguente:

"6. Ciascuna Conferenza per lo svolgimento delle proprie funzioni può avvalersi delle strutture della Provincia nel cui territorio ha sede sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") e si avvale, inoltre, del personale in precedenza trasferito alle autorità di ambito nonché delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti locali".

Art. 7

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 18/1998)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 18/1998 le parole: "consorziato" e "consorziati" sono soppresse.

Art. 8

(Modifica all'articolo 13 della l.r. 18/1998)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 18/1998 le parole: "Per questi fini" sono soppresse.

Art. 9

(Ulteriori modifiche e abrogazioni alla l.r. 18/1998)

1. Nel testo della l.r. 18/1998, le parole: "autorità d'ambito", ove ricorrono, sono sostituite dalle parole "Conferenza dei Sindaci dei Comuni e del Presidente della Provincia".

2. Sono abrogati gli articoli 10, commi 1, 2 e 3; 13, comma 1; 14.

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 12/2009)

1. L'articolo 6 della l.r. 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) è sostituito dal seguente:

"Art. 6 - (Ambiti territoriali ottimali)

1. Gli ATO coincidono con il territorio di ciascuna Provincia e assumono la seguente denominazione:

- a) ATO 1 - Pesaro e Urbino;
- b) ATO 2 - Ancona;

- c) ATO 3 - Macerata;
- d) ATO 4 - Fermo;
- e) ATO 5 - Ascoli Piceno.

2. I Comuni e la Provincia compresi nel territorio di ciascun ATO provvedono, mediante la Conferenza dei Sindaci dei Comuni e del Presidente della Provincia di cui all'articolo 6 della l.r. n. 18/1998 e successive modificazioni all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 9 della presente legge.

3. I singoli Comuni possono richiedere alla Giunta regionale il passaggio in un ATO limitrofo. Il passaggio è deliberato sentite le Conferenze dei Sindaci dei Comuni e del Presidente della Provincia territorialmente interessate”.

Art. 11

(Ulteriori modifiche e abrogazioni alla l.r. 24/2009)

1. Nel testo della l.r. 24/2009 la parola: “consorziate”, ove ricorre, è sostituita dalle parole: “facenti parte della Conferenza” e le parole: “autorità d’ambito” e “AdA”, ove ricorrono, sono sostituite dalle parole: “Conferenza dei Sindaci dei Comuni e del Presidente della Provincia”.

2. Sono abrogati gli articoli 7, commi 1 e 3; 8, commi 1, 2, 3 e 9 della l.r. 24/2009.

TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Art. 12

(Proprietà pubblica delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali e relativa gestione)

1. La proprietà pubblica delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali indispensabili all'espletamento dei servizi idrico integrato e di smaltimento dei rifiuti è inalienabile. La proprietà può essere ceduta esclusivamente a favore di società interamente partecipate da capitale pubblico incedibile. Dette società sono soggette ai poteri di direzione, coordinamento e controllo degli enti affidanti, analoghi a quelli esercitati da questi enti sui servizi gestiti da proprie strutture interne, con particolare riferimento alla effettuazione di specifici controlli sui principali atti di gestione degli affidatari. Le società devono, comunque, assumere gli obblighi di provvedere alla realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento delle reti, degli impianti e delle altre dotazio-

ni patrimoniali indispensabili all'espletamento dei servizi, nonché gli obblighi di provvedere ad interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali. I soggetti gestori dei servizi devono assumere gli obblighi di provvedere alle attività di manutenzione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali indispensabili all'espletamento dei servizi.

2. Le società di cui al comma 1 non possono essere costituite nella forma di società consortili di cui all'articolo 2615 ter del codice civile. Resta fermo quanto stabilito dalla normativa statale circa la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali in capo a società quotate, o da queste partecipate, proprietarie di reti e impianti sul territorio regionale.

3. Gli enti proprietari e le società di cui al comma 2 pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali, a disposizione dei soggetti affidatari della gestione, anche integrata, del servizio.

4. La conferenza dei Sindaci dei Comuni e del Presidente della Provincia può demandare alle società di cui al comma 2 i compiti di: a) espletare i procedimenti di gara per l'affidamento della gestione, anche integrata, dei servizi, nel rispetto delle disposizioni della vigente normativa statale; b) le attività di progettazione preliminare delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali indispensabili; c) le attività di collaudo delle stesse.

5. Alle società di cui al comma 2 non è consentita la partecipazione alle gare per la gestione dei servizi idrico integrato e di smaltimento dei rifiuti.

6. Alla scadenza del periodo di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali rientrano nella piena disponibilità degli enti proprietari. Salvo il verificarsi di situazioni di eccezionalità e urgenza, gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono totalmente ammortizzati durante tale periodo, così da garantirne il trasferimento agli enti locali a titolo gratuito con modalità che assicurino il rispetto della disciplina statale e comunitaria in materia di concorrenza.

Art. 13

(Carta dei servizi)

1. I soggetti erogatori dei servizi idrico integrato e di smaltimento dei rifiuti adottano una carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ("Legge finanziaria 2008"), predisposta secondo gli

schemi emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ("Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59") e in base a linee guida adottate dalla Giunta regionale, integrative degli schemi predisposti a livello nazionale, allo scopo di assicurare agli utenti un livello di tutela più elevato nella fruizione del servizio.

2. I soggetti erogatori, con la carta dei servizi assumono nei confronti dell'utente impegni diretti a garantire livelli predeterminati e controllabili di qualità delle prestazioni.

3. La carta dei servizi prevede, tra l'altro:

- a) le condizioni del rapporto contrattuale con gli utenti, l'eguaglianza e l'imparzialità di trattamento degli utenti;
- b) l'accessibilità, la continuità, la sicurezza, l'efficienza ed efficacia del servizio;
- c) gli standard di qualità relativi al servizio e l'obbligo di diffusione dei dati di monitoraggio relativi al raggiungimento di detti standard;
- d) le condizioni specifiche riservate alle zone e ai soggetti svantaggiati;
- e) le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utente;
- f) la procedura per l'inoltro dei reclami da parte degli utenti e la tutela per la violazione dei principi e degli standard fissati, con conseguente rimborso forfettario per il mancato rispetto degli impegni assunti. A tal fine vengono anche individuati gli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere indennizzi e rimborsi, secondo procedure improntate a criteri di semplicità, trasparenza, rapidità e imparzialità;
- g) l'istituzione di uffici aziendali per le relazioni con il pubblico.

3. I soggetti erogatori dei servizi provvedono alla distribuzione capillare della carta dei servizi agli utenti e la trasmettono anche al Garante dei servizi ed all'Osservatorio regionale.

4. Con regolamento regionale e sentita la Conferenza delle autonomie locali, sono fissati, nel rispetto della normativa statale, standard qualitativi e modalità di gestione per l'erogazione dei servizi.

Art. 14

(Informazione e partecipazione)

1. Le Conferenze dei Sindaci dei Comuni e del Presidente della Provincia assicurano la diffusione dell'informazione relativa all'eroga-

zione dei servizi e promuovono la partecipazione dei cittadini singoli ed associati.

2. Dette Conferenze provvedono inoltre a:

- a) espletare un confronto preventivo all'affidamento dei servizi con le organizzazioni sindacali e con le associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative nel territorio, avente ad oggetto gli obiettivi e le caratteristiche organizzative fondamentali dei servizi, anche in riferimento all'individuazione delle clausole concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti nell'ambito dei contratti di servizio;
- b) costituire apposite consulte di cui fanno parte, in ogni caso, membri designati dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni imprenditoriali, dei consumatori e ambientaliste. Le consulte concorrono, mediante pareri e proposte rivolti alle Conferenze, alla definizione dei contenuti dei contratti di servizio, nonché alla determinazione delle modalità del relativo controllo, con particolare riferimento alle segnalazioni di disservizi;
- c) istituire apposite commissioni conciliative, a cui gli utenti possano rivolgersi, in seconda istanza, qualora insoddisfatti dell'esito dei reclami proposti al soggetto gestore.

Art. 15

(Garante dei servizi pubblici locali)

1. È istituito il Garante dei servizi pubblici locali, di seguito denominato Garante dei servizi, a tutela degli utenti e del loro livello di apprezzamento nella fruizione del servizio.

2. Il Garante dei servizi, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 16, vigila sull'applicazione della presente legge curando la stesura e la divulgazione di rapporti periodici sullo stato dei servizi.

3. Il Garante dei servizi può assumere compiti di arbitro per le controversie tra gli erogatori ed i gestori delle reti e delle infrastrutture.

4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, definisce la struttura del Garante dei servizi, stabilendone nel dettaglio le attribuzioni funzionali e operative, la struttura organizzativa, le modalità di relazione con la Regione, con gli enti locali, con gli utenti e con gli erogatori del servizio.

Art. 16

(Osservatorio dei servizi pubblici locali a rilevanza economica)

1. La Giunta regionale istituisce uno specifico Osservatorio finalizzato al monitoraggio dei servizi disciplinati dalla presente legge. I soggetti

affidatari dei servizi di cui alla presente legge comunicano all'Osservatorio i dati e le informazioni indicate dalla Giunta ai sensi dell'articolo 17.

2. La Giunta regionale, attraverso l'Osservatorio, assicura le seguenti attività:

- a) raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi resi all'utente finale, per misurarne il grado di soddisfazione, anche sulla base della valutazione dei reclami trasmessi dagli enti locali e dalle associazioni dei consumatori;
- b) costituire e gestire una banca dati strutturata per ogni servizio erogato da immettere in un sito telematico;
- c) comparare le carte dei servizi, mediante indici di qualità, assicurandone ampia divulgazione;
- d) stabilire e pubblicare il sistema degli indicatori atti a comparare il grado di soddisfazione dell'utente, la qualità, l'efficienza e l'economicità dei servizi prestati.

Art. 17

(Relazione sullo stato dei servizi)

1. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale ed informa il Consiglio delle Autonomie Locali sullo stato dei servizi disciplinati dalla presente legge. La Giunta regionale individua, anche sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle Autonomie Locali, i dati e le informazioni che i soggetti affidatari della gestione dei servizi sono tenuti a fornire all'Osservatorio regionale.

Art. 18

(Misure di tutela dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati e soggetti residenti in zone territorialmente svantaggiate)

1. La Regione istituisce un fondo integrativo a favore degli enti locali per il finanziamento degli obblighi di prestazioni non remunerative per lo svolgimento dei servizi e individua i meccanismi di applicazione e di coordinamento delle misure di sostegno che gli enti locali devono attuare, anche mediante l'utilizzazione dei proventi tariffari di rispettiva spettanza, a favore dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati e dei soggetti residenti in zone territorialmente svantaggiate.

Art. 19

(Abrogazioni)

1. E' abrogato l'articolo 40, comma 2, della l.r. 15 novembre 2010, n. 16 ("Assestamento del bilancio 2010").

Proposta di legge n. 78**Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”****Art. 1***(Modifica all'art. 1)*

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), è aggiunta la seguente lettera:

“c bis) al fine di superare l'emergenza creata dalla difficoltà di reperire nuovi siti di discarica la Regione Marche, le Province e le Conferenze d'Ambito nelle loro funzioni di programmazione sostengono e favoriscono lo sviluppo di tecniche rivolte alla massimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti e alla minimizzazione della loro produzione. Nelle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti verranno favorite tecnologie a basso impatto ambientale, tipo lo sfruttamento del biogas prodotto dai processi di fermentazione delle frazioni organiche derivanti da raccolta differenziata o selezione dell'organico, nonché dalle discariche stesse. La realizzazione di eventuali impianti di combustione e di coincenerimento destinati alla termovalorizzazione con recupero energetico potrà essere autorizzata solo a condizione che, nell'ambito o negli ambiti associati qualora l'impianto sia destinato a servire più ambiti territoriali ottimali, siano stati raggiunti i livelli di raccolta differenziata previsti dalla legislazione nazionale vigente o eventuali normative o piani d'ambito che ne prevedano un livello superiore.

Art. 2*(Inserimento degli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater)*

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 24/2009 sono inseriti i seguenti:

“Art.5 bis - (Proprietà e gestione delle reti ed erogazione dei servizi)

1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi costituiscono dotazione di interesse pubblico. Gli enti locali non possono cederne la proprietà; possono, tuttavia, conferire tale proprietà, anche in forma associata, esclusivamente a società patrimoniali di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile. Le società non possono essere costituite nella forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile. Resta

ferma la normativa statale in materia di proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali in capo a società quotate, o da queste partecipate, proprietarie di reti e impianti sul territorio marchigiano. Le società patrimoniali perseguono politiche di responsabilità sociale e redigono il bilancio sociale.

2. Gli enti locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti è separata dall'erogazione dei servizi. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, la gestione di tali dotazioni spetta, di norma, ai proprietari delle stesse. L'assetto proprietario e il modello gestionale prescelti devono, comunque, prioritariamente salvaguardare l'integrità delle dotazioni e la loro valorizzazione.

3. I proprietari e i gestori pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei soggetti incaricati dell'erogazione del servizio. I proprietari, i gestori e gli erogatori applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

4. La gestione comprende la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento degli impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali.

5. L'erogazione del servizio comprende tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio stesso, ivi incluse le attività di manutenzione degli impianti.

6. L'erogazione dei servizi è affidata a imprenditori o a società in qualunque forma costituite scelti mediante procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza; nel caso in cui non sia vietato dalle normative di settore, e se ne dimostri la convenienza economica, gli enti locali possono affidare l'attività di erogazione del servizio congiuntamente a una parte, ovvero all'intera attività di gestione delle reti e degli impianti di loro proprietà.

7. I servizi sono erogati con le seguenti modalità:

- a) in maniera diffusa sul territorio;
- b) con regolarità e continuità della prestazione;
- c) secondo requisiti di sicurezza e di protezione dell'ambiente;
- d) sulla base di indicatori, intesi quali parametri quantitativi, qualitativi e temporali, che permettano la misurazione dei fattori dai quali dipende la qualità del servizio;

- e) in condizioni diversificate di accessibilità al servizio per obiettivi disagi di natura sociale, economica o territoriale;
- f) nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata individuati dalla normativa nazionale ed eventualmente, se più virtuosi, da quelli prefissati dal Piano regionale dei rifiuti;
- g) in considerazione di valori standard generali, intesi quali obiettivi di qualità, tecnici e di sicurezza, tali da garantire nel complesso l'adeguatezza delle attività prestate in un dato periodo;
- h) in considerazione di valori standard specifici, riferiti a singole prestazioni direttamente esigibili dall'utente, espressi in termini quantitativi, qualitativi e temporali, che consentano un immediato controllo sulla loro effettiva osservanza;
- i) con la previsione di rimborsi automatici forfettari dovuti in caso di prestazione qualitativamente inferiore rispetto allo standard minimo garantito nella carta dei servizi di cui al successivo articolo 5 quater, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all'utente e imputabile a dolo o a colpa del soggetto erogatore.

Art.5 ter - (Contratto di servizio)

1. Il rapporto tra ente locale e soggetto erogatore è regolato dal contratto di servizio che è predisposto nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e che prevede in particolare:

- a) l'individuazione puntuale delle attività oggetto dell'incarico e la durata del rapporto;
- b) il divieto di clausole di rinnovo del contratto;
- c) il livello e la qualità delle prestazioni;
- d) le modalità di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto;
- e) le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza;
- f) l'applicazione di clausole che introducono misure correttive conseguenti e proporzionali allo scostamento rispetto agli standard minimi garantiti e al livello di soddisfazione degli utenti, le conseguenze per gli eventuali inadempimenti, ivi compresa la risoluzione del contratto da parte dell'ente locale, e i diritti degli utenti;
- g) gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiati;
- h) la definizione dei rapporti economici che prevedano, per quanto riguarda la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, modulazioni della stessa in funzione della localizzazione degli impianti;
- i) l'approvazione della carta dei servizi di cui al

successivo articolo 5 quater, predisposta dal soggetto erogatore;

- l) le condizioni di adattabilità delle prestazioni fornite dall'erogatore rispetto all'evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze connesse con l'interesse generale e con la necessità di perseguire, comunque, la soddisfazione dell'utente;
- m) le garanzie fideiussorie a carico dell'erogatore;
- n) l'obbligo di assicurare la continuità del servizio e di ripristinare l'erogazione nei casi di interruzione, nonché l'obbligo di motivare i casi di interruzione o irregolarità della prestazione;
- o) la regolamentazione dell'erogazione del servizio, della disponibilità delle reti e degli impianti funzionali all'erogazione stessa.

Art. 5 quater - (Carta dei servizi)

1. I soggetti erogatori adottano una carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), predisposta secondo gli schemi emanati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e in base a linee guida adottate dalla Giunta regionale, integrative degli schemi predisposti a livello nazionale, al solo scopo di assicurare agli utenti un livello di tutela più elevato nella fruizione del servizio, con la quale assumono nei confronti dell'utente e degli Enti locali titolari di spazi pubblici nel quale è esplicitato il servizio impegni diretti a garantire predeterminati e controllabili livelli di qualità delle prestazioni. La carta dei servizi prevede, in particolare:

- a) l'eguaglianza e imparzialità di trattamento degli utenti;
- b) le condizioni specifiche riservate alle zone e ai soggetti svantaggiati;
- c) l'accessibilità, la continuità, la sicurezza, l'efficienza ed efficacia del servizio;
- d) gli standard di qualità relativi alla prestazione;
- e) le condizioni del rapporto contrattuale con l'utente;
- f) la garanzia del flusso di informazioni all'utente, per le quali quest'ultimo esercita il diritto di accesso;
- g) le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utente;
- h) la tutela per la violazione dei principi e degli standard fissati, con conseguente rimborso forfettario per il mancato rispetto degli impe-

gni assunti. Contestualmente sono individuati gli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando massima celerità nella corresponsione dello stesso; queste procedure devono essere improntate a criteri di semplicità, trasparenza, rapidità e imparzialità.

2. Gli erogatori provvedono alla distribuzione capillare della carta dei servizi agli utenti.”.

Art.3

(Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:

“Art.7 (Conferenze d'ambito)

1. In attuazione dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge Finanziaria 2010) le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito sono attribuite alle Conferenze provinciali d'ambito.

2. La Conferenza provinciale d'ambito è costituita dai Sindaci dei Comuni e dal Presidente della Provincia appartenenti all'ATO.

3. In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti e nel rispetto del principio di leale collaborazione, la Provincia e i Comuni, di seguito indicati quali enti responsabili degli ATO, possono costituire in ciascun ATO, nella forma di cui all'articolo 114, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e senza aggravio di costi per l'ente locale, un'azienda speciale, di seguito denominato Ufficio provinciale di ambito, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile. L'ente responsabile dell'ATO prevede nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito una significativa rappresentanza dei sindaci o degli amministratori locali da loro delegati eletti nei comuni appartenenti all'ATO, pari ad almeno quattro componenti sui cinque e facendo in modo che siano rappresentati i Comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i Comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i Comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000. Un rappresentante verrà indicato dal Presidente della Provincia.

I componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio provinciale d'ambito in rappresentanza dei Comuni e della Provincia sono nominati dalla Conferenza provinciale d'ambito su indicazione dei Sindaci e del Presidente della Provincia. Per la sua elezione ogni Ente potrà esprimere un voto parametrato alle quote di cui al comma 4. Il Presidente, i Consiglieri di ammi-

nistrazione e i Revisori dei conti dell'Ufficio provinciale d'ambito svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito.

4. Le quote di partecipazione degli enti locali alle Conferenze provinciali d'ambito sono determinate nel seguente modo:

- a) 20 per cento ai Comuni sulla base della superficie del territorio comunale;
- b) 70 per cento ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati del più recente censimento ISTAT;
- c) 10 per cento alla Provincia appartenente all'ATO.

5. Salvo diversa disposizione statutaria, le decisioni della conferenza d'Ambito possono essere assunte a maggioranza delle quote di partecipazione di cui al comma 4, attraverso l'espressione di una doppia maggioranza determinata:

- a) in prima convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano la metà più uno degli enti costituenti la Conferenza d'ambito e il 51 per cento delle quote di partecipazione alla stessa;
- b) in seconda convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano almeno un terzo degli enti costituenti la Conferenza d'ambito e il 51 per cento delle quote di partecipazione alla stessa.

6. I rapporti tra gli enti locali appartenenti all'ATO sono regolati da convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000.

7. A tal fine la Giunta regionale, sentito il CAL, adotta una convenzione tipo, unitamente allo statuto tipo dell'Assemblea d'ambito, che prevedono in particolare:

- a) i rapporti finanziari ed i relativi oneri;
- b) le modalità di costituzione e funzionamento;
- c) il regime di validità delle deliberazioni.

8. La convenzione prevede che la costituzione degli Uffici provinciali d'ambito operi con il personale dei soppressi consorzi o con personale distaccato dagli enti partecipanti o eventuali nuovi incarichi di tipo professionale o a tempo determinato.

9. L'Assemblea d'ambito si intende costituita con l'elezione dei suoi organi ed esercita le funzioni di cui all'articolo 9.”.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 9)

1. L'articolo 9 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:

“Art.9 (Funzioni delle conferenze d'ambito)

1. La Conferenza provinciale d'ambito

esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e definizione degli obiettivi da perseguire, ai sensi dell'articolo 201, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia;
- b) predisposizione ed adozione del Piano d'ambito (PdA) di cui all'articolo 10;
- c) monitoraggio sull'attuazione del PdA, con particolare riferimento all'evoluzione dei fabbisogni e all'offerta impiantistica disponibile e necessaria, segnalando alla Regione eventuali criticità;
- d) trasmissione, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni, di un rapporto sullo stato di attuazione del PdA;
- e) determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 238 del d.lgs. 152/2006;
- f) fino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del d.lgs. 152/2006 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa i Comuni potranno continuare ad applicare la disciplina e le tariffe previgenti. Potranno applicare tariffe e disciplina secondo i propri regolamenti armonizzati con il regolamento predisposto dal Piano d'Ambito;
- g) determinazione, a regime, della tariffa per lo smaltimento ed il trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché delle misure compensative sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g);
- h) individuazione del modello di gestione e relativo affidamento nonché controllo sul servizio reso dal soggetto gestore;
- i) individua autonomamente le modalità di conferimento della gestione del servizio ai sensi dell'articolo 23 bis della legge 133/2008 così come modificata dall'articolo 15 della legge 166/09, nonché la quota di partecipazione, non inferiore comunque al 40%, e la qualità e la quantità (parziale o totale) di affidamento del servizio con compiti operativi connessi alla gestione del servizio come previsto dal comma 2, lettera b, dell'art. 23 bis di cui sopra. La Conferenza provinciale d'ambito individua inoltre la percentuale di servizi da riservare per l'affidamento diretto o di obbligo per il soggetto gestore a salvaguardia delle prerogative e dei servizi svolti dalle cooperative sociali di tipo "B" a la luce di quanto previsto dall'art. 5 della L. 381/1991 e dall'Atto di coordina-

mento approvato dalla Regione Marche con deliberazione n. 1133 del 5 agosto 2003;

l) adozione del contratto di servizio sulla base dello schema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h);

m) approvazione della carta dei servizi.

2. L'attività di controllo di cui al comma 1, lettera g), ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e quantitativi fissati negli atti di affidamento e nel contratto di servizio con i soggetti gestori. La verifica comprende la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal PdA ed il rispetto dei diritti dell'utenza.

3. La Conferenza è tenuta alla trasmissione al catasto regionale, di cui all'articolo 12, dei dati relativi alla gestione dei rifiuti tramite il sistema informatizzato adottato dall'ARPAM, nonché a fornire alla Regione e alla Provincia le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

4. La Conferenza attua, altresì, attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio.”.

Art. 5

(Norme transitorie e finali)

1. I consorzi obbligatori istituiti ai sensi delle l.r. 18/1998 e 24/2009, qualora non siano stati affidatari dei servizi, sono soppressi alla data di assegnazione o aggiudicazione degli stessi al gestore. I presidenti dei consorzi soppressi effettuano la ricognizione dei rapporti pendenti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Conferenza provinciale d'ambito eventualmente rappresentata dall'Azienda speciale di Ambito qualora costituita, ciascuna per le rispettive competenze, subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo ai soppressi consorzi, compresi i rapporti giuridici relativi al personale. Il trasferimento del personale alla Conferenza provinciale d'ambito è disposto nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione con le organizzazioni sindacali dipendenti e con salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive ed individuali, in godimento.

3. Fino all'affidamento della gestione dei servizi, previsto dal regolamento di cui all'articolo 23 bis della legge 133/2008, da parte della Conferenza provinciale d'ambito continuano ad operare i consorzi obbligatori e gli

altri enti che svolgono le funzioni di cui alla presente legge.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ogni riferimento e/o attribuzione all'Autorità d'ambito contenuto nelle leggi regionali vigenti, nonché in altri atti normativi o amministrativi regionali si intende attribuito, secondo le rispettive competenze, alle Conferenze provinciali d'ambito.

Art. 6

(Abrogazioni)

1. E' abrogato l'articolo 8 della l.r. 24/2009 ed i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'articolo 20 della l.r. 24/2009.

2. E' abrogata la l.r. 18/1998.

3. Sono abrogate le disposizioni della l.r. 24/2009 in contrasto con la presente legge.

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.